



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Prot. M/9701

Circolare n. **57**

Roma, **27 novembre 2012**

- |   |                  |
|---|------------------|
| - Ai Prefetti della Repubblica  | <u>LORO SEDI</u> |
| - Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia                       | <u>PALERMO</u>   |
| - Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna                   | <u>CAGLIARI</u>  |
| - Al Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia          | <u>TRIESTE</u>   |
| - Al Presidente della Commissione di Coordinamento<br>della Valle d'Aosta | <u>AOSTA</u>     |
| - Al Commissario del Governo per la Provincia di                          | <u>TRENTO</u>    |
| - Al Commissario del Governo per la Provincia di                          | <u>BOLZANO</u>   |

OGGETTO: Art. 53 del d.lg.vo n. 165/2001- disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.

L'articolo 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fissa, come noto, il principio generale sulle incompatibilità per i pubblici dipendenti secondo cui, *"L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro"*. Tale principio è poi derogabile in presenza di determinati presupposti. In particolare, per quanto riguarda lo svolgimento di attività professionale, l'articolo 1, comma 56 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, consente l'iscrizione agli albi professionali e lo svolgimento della relativa attività ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno; inoltre, l'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non consente al dipendente pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e





# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

doveri di ufficio senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Le modifiche al citato art. 53 introdotte dall'art. 1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in vigore dal 28 novembre 2012, rafforzano peraltro tale principio, subordinando l'autorizzazione alla verifica della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (art. 53, comma 5, come novellato dalla legge 190/2012).

Pertanto, questo Dipartimento in sede di rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi, ex art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, terrà conto dell'impegno e della natura degli stessi, che dovranno comunque essere caratterizzati da occasionalità e non dovranno presentare profili, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto all'attività istituzionale.

L'autorizzazione non potrà, quindi, essere accordata qualora l'espletamento degli incarichi integri svolgimento di attività professionale, preclusa al pubblico dipendente a tempo pieno, se svolta con abitudine, sistematicità e continuità (art. 5 del D.P.R. del 1972; art. 53 del D.P.R. 917 del 1986; v. anche Cass. Civ., I, n. 9102/2003; Cass. Civ., II, n. 9019/1993, Cass. Civ., V, n. 15538/2002), ovvero quando l'oggetto dell'incarico evidenzia situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Inoltre l'incarico dovrà svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, eventualmente mediante utilizzo degli istituti contrattuali che disciplinano le assenze del personale (ferie, permessi non retribuiti), compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione.

In ordine agli specifici profili di conflitto di interesse, si evidenzia che questi potrebbero profilarsi sia in relazione alle funzioni svolte da questa Amministrazione che alle specifiche competenze dell'Ufficio in cui il dipendente presta servizio. Inoltre, le autorizzazioni saranno assoggettate a specifici limiti e condizioni, quali il divieto di svolgere l'attività extra-istituzionale durante l'orario di lavoro e in locali dell'Ufficio, o con l'utilizzo di mezzi di proprietà dell'Amministrazione.

Si soggiunge che, nell'effettuare la valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione, questo Dipartimento prenderà, tra l'altro, in considerazione





# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

come indice di gravosità dell'impegno il compenso previsto, e procederà alla verifica dell'eventuale contemporaneo svolgimento di ulteriori incarichi già autorizzati.

Restano altresì fermi gli ulteriori limiti derivanti da disposizioni di legge (vedi art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957) ovvero dalle direttive di volta in volta emanate dalle Autorità competenti negli specifici settori (si pensi alla direttiva n.4/2010 della CIVIT, con la quale è stato qualificato in termini di esclusività il rapporto che lega il componente del nucleo di valutazione con l'ente che conferisce l'incarico, circostanza questa che preclude il rilascio di una ulteriore autorizzazione al dipendente già autorizzato a svolgere analogo incarico presso altra Amministrazione).

Preme evidenziare che i citati principi generali trovano applicazione anche con specifico riguardo al regime autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività di mediatore, finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e D.M. 18 ottobre 2010, n. 180).

A tale specifico riguardo, in conformità al parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota 004109 P-4.17.1.7.5 del 30 gennaio 2012, occorre, peraltro, richiamare l'attenzione sull'obbligo della comunicazione preventiva all'Amministrazione rispetto alla manifestazione di disponibilità all'organismo abilitato a svolgere la mediazione (art. 6, comma 2, lett. a), del D.M. 180 del 2010).

Si ritiene inoltre di evidenziare che l'autorizzazione sarà rilasciata di volta in volta, anche in caso di rinnovo, per tutte le tipologie di incarico, ivi inclusi quelli concernenti l'attività di mediatore, in quanto la conoscenza della dichiarazione di disponibilità non comporta, per l'Amministrazione, automatica acquiescenza rispetto allo svolgimento degli incarichi o al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento degli stessi. L'interessato è tenuto a presentare la richiesta di autorizzazione all'Ufficio di appartenenza, che ne cura l'immediato invio a questo Dipartimento, Direzione Centrale per le Risorse Umane. La richiesta deve contenere l'indicazione del soggetto che conferisce l'incarico e la natura giuridica dello stesso, la durata presunta dell'incarico, il compenso lordo previsto, la dichiarazione di non interferenza con l'attività ordinaria. L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere favorevole delle SS. LL..





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

La richiesta di autorizzazione sarà esaminata da questo Dipartimento entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, completa in tutti i suoi elementi. La richiesta di chiarimenti e/o integrazioni indirizzata al dipendente interessato deve intendersi come interruzione del decorso del termine di 30 giorni, termine che riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni. Si fa altresì presente che le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento, nel caso in cui vengano meno i presupposti alla base dell'autorizzazione, o in caso di sopravvenuta incompatibilità fra l'incarico svolto e gli interessi dell'Amministrazione.

Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico sarà comunicato al dipendente interessato per il tramite degli uffici di appartenenza.

Si evidenzia inoltre che nei confronti del dipendente che svolge un incarico senza la prescritta autorizzazione, sarà applicata la disciplina di cui all'art. 53, comma 7, del D. Lgs.165/2001, che, in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, prevede che il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.

Si segnala, in proposito, che la legge 190/2012, ha configurato come ipotesi di responsabilità erariale, soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, l'omissione del versamento delle somme indebitamente percepite da parte del dipendente pubblico che non ha richiesto l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico.

Con riferimento, infine, alle prescrizioni, contenute nel novato art. 53, in ordine alla trasmissione dei dati relativi agli incarichi al sito dell'Anagrafe delle prestazioni, si segnala l'obbligo dell'Amministrazione di effettuare entro quindici giorni dal conferimento o dall'autorizzazione dell'incarico, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, la comunicazione telematica dei dati al suddetto sito, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

A tal fine, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità di provvedere alla comunicazione telematica dei dati relativi agli incarichi autonomamente conferiti o autorizzati in sede, per il tramite del responsabile del procedimento, già abilitato all'accesso al sito dell'Anagrafe delle prestazioni, entro 15 giorni dal conferimento degli stessi (non più entro il 30 giugno di ciascun anno,





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

come finora previsto), avendo cura di darne notizia anche a questo Dipartimento.

Per quanto riguarda gli incarichi per i quali l'autorizzazione all'espletamento viene richiesta a questo Dipartimento, si fa presente che le relative autorizzazioni avranno decorrenza dal giorno successivo a quello di notifica agli interessati. Da tale data decorrerà pertanto il termine per la comunicazione telematica dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica da parte degli uffici di appartenenza.

Alla luce delle innovazioni recate dalla più volte citata legge 190/2012, si richiama infine la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le richieste di autorizzazione inoltrate a questo Dipartimento siano complete di tutti gli elementi necessari per una compiuta istruttoria dell'istanza e che le stesse pervengano in tempo utile al fine di consentire alla scrivente l'adozione degli atti di competenza nei 30 giorni sopra indicati.

Si prega di voler notificare la presente circolare a tutti i dipendenti assegnati a codesti Uffici, anche se temporaneamente in servizio presso una sede diversa da quella di appartenenza o momentaneamente assenti (per maternità, malattia, ferie, permessi o per altri motivi), fornendo assicurazione.

I Signori Prefetti sono inoltre pregati di notificare la presente circolare anche al personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso le locali Questure ed Uffici Periferici della Polizia di Stato.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Lamorgese